

## **R**IDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORA- TORI DIPENDENTI E AS- SIMILATI: IN ARTE ... “BONUS” DA 80 EURO MENSILI.

L'art. 1 del DL 24.4.2014 n. 66, intitolato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, è rubricato “*riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati*”. La norma, inserita direttamente all'interno del TUIR, testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), sotto forma di un comma aggiunto all'art. 13, dispone:

*1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:*

*1) a 640 Euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 Euro;*

*2) a 640 Euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 Euro ma non a 26.000 Euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 Euro.*

L'art. 1 DL 66 cit. specifica espressamente che le disposizioni eccezionali che hanno introdotto il cd. “bonus” (così è stata subito denominata questa misura di urgenza) sono applicabili per il solo anno 2014; tuttavia, la collocazione della norma all'interno del TUIR fa pensare che la disposizione debba assumere natura strutturale, ovviamente in funzione del reperimento di risorse economiche che consentano di rendere tale credito strutturale e permanente.

Il bonus (così lo chiameremo per semplicità nel seguito della circolare) spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (lavoratori a progetto, co.co.co., tirocinanti, stagisti ma anche percettori di prestazioni assistenziali quali cassa integrazione guadagni, mobilità, ASPI) che abbiano una imposta lorda, diminuita delle sole detrazioni per produzione reddito, superiore a zero e che siano titolari di un reddito, nell'anno 2014, non superiore a 24.000 Euro (per beneficiare del bonus in misura intera) e a 26.000 Euro (per beneficiare di un bonus ridotto).

Il decreto prevede che il bonus sia riconosciuto “*automaticamente*” agli aventi diritto, ossia senza una preventiva richiesta da parte dei beneficiari; una volta soddisfatte tutte le condizioni, il sostituto di imposta è tenuto ad applicare il bonus fin dal periodo di paga di maggio 2014 e fino al periodo di paga di dicembre 2014. Sarà il singolo beneficiario che ritenga di non aver diritto del bonus (ad esempio, per possedere più redditi o perché titolare di più rapporti di lavoro), a chiedere al proprio sostituto di non applicare il credito.

L'importo del bonus è di 640,00 Euro in ragione di anno; poiché l'erogazione avviene a partire dal periodo di paga di

maggio 2014, la misura mensile del bonus sarà pari a 1/8 dell'importo, ossia (i famosi) 80 Euro.

Sulla materia si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con due circolari, la numero 8/E del 28.4.2014 e la numero 9/E del 14.5.2014.

### Requisiti

Ricapitoliamo le condizioni necessarie per poter beneficiare del bonus (circ. 8/E):

- a) essere contribuenti titolari di **reddito di lavoro dipendente** o dei seguenti **redditi assimilati**:
  - compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative
  - indennità e compensi percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in tale qualità
  - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compreso il lavoro a progetto)
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale
  - remunerazione dei sacerdoti
  - prestazioni pensionistiche erogate esclusivamente dai fondi di previdenza complementare
  - prestazioni di sostegno al reddito (CIG, mobilità e ASPI, ossia ex disoccupazione), in quanto prestazioni sostitutive dei redditi di lavoro dipendente (così si esprima la circolare 9/E)
- b) avere una imposta lorda, diminuita dalle **sole detrazioni per lavoro dipendente o assimilati** (anche note come detrazioni per “produzione reddito”), superiore a zero (ossia, essere “capianti”, cioè avere una IRPEF a debito anche se di importo inferiore al bonus). Si ricorda che per la determinazione delle detrazioni per “produzione reddito” il reddito complessivo si calcola al netto del reddito per l'abitazione principale e relative pertinenze. Non rileva, invece, il fatto che l'imposta sia azzerata per la presenza di altre detrazioni, quali – ad esempio - quelle per familiari a carico.
- c) avere un **reddito complessivo per l'anno di imposta 2014 non superiore a 26.000 Euro** (attenzione che per i redditi compresi tra 24.000 e 26.000 Euro la misura del bonus subisce una riduzione). Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si tiene conto:
  - del reddito derivante dall'abitazione principale
  - del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (retribuzione di produttività), impropriamente ed erroneamente nota come “detassazione”.Si tiene, invece, conto dei redditi assoggettati a “cedolare secca” (gli affitti, per intendersi); in questo senso dispone la circolare 9/E cit.

In presenza di questi requisiti, il sostituto di imposta (ad es. il datore di lavoro o il committente che erogano i redditi elencati alla lettera a) che precede) è **tenuto ad applicare**

**automaticamente** il bonus (art. 1, comma 4, DL 66/2014), senza attendere alcuna richiesta da parte dei contribuenti (lavoratori, collaboratori, stagisti, borsisti, ecc.) interessati.

I sostituti di imposta tenuti ad applicare il credito sono tutti quelli indicati nel comma 1 dell'art. 23 del DPR 600/1973; sono esclusi dall'obbligo i datori di lavoro domestico mentre sono compresi, oltre alle imprese (commerciali e agricole) esercitata in forma individuale o associata, gli esercenti arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore, il condominio, le amministrazioni dello stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

### Natura del bonus

Il bonus non è una detrazione fiscale, pur essendo stato inserito nell'art. 13 del TUIR. Infatti, una volta che si siano verificate tutte le condizioni per la spettanza, il bonus spetta per intero (per redditi fino a 24.000 €) o in proporzione (per i redditi compresi tra 24.000 e 26.000 €) anche se il debito IRPEF che residua dopo l'applicazione delle detrazioni per produzione reddito è inferiore ad 80 € (purché il debito IRPEF sia maggiore di zero).

Si tratta, quindi, di un credito di imposta (che continueremo, per praticità e perché ormai di uso comune, a chiamare bonus nel resto della presente circolare esplicativa).

Per espressa previsione normativa, il bonus (credito) **non concorre alla formazione del reddito** ed è pertanto non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali; il credito, non costituendo retribuzione, non è rilevante per il sostituto ai fini IRAP.

### Periodo di spettanza

Il credito, per espressa previsione normativa, è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La circolare 8/E fa riferimento ai giorni lavorati dell'anno e la successiva circolare 9/E opportunamente precisa che si deve fare riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. Viene, quindi, richiamata la circolare 3/E del 9.1.1998 ove si precisa che dai giorni utili ai fini delle detrazioni (ed utili, di conseguenza, per il calcolo del bonus) vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni :

*In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.*

Un caso particolare può riguardare il pagamento di premi differiti, ossia riferiti ad annualità precedenti; in questo caso, si deve presumere che le detrazioni sia già state fruiti nelle annualità precedenti, che hanno dato origine alla maturazione del premio, per cui all'atto del pagamento il bonus non spetterà (ovviamente, nel caso di lavoratori cessati visto che per quelli in forza la permanenza di un rapporto di lavoro comporta il diritto al bonus).

Nel caso di lavoratori cessati o assunti in corso d'anno, il bonus spetterà, in presenza delle condizioni sopra descritte, per il numero di giorni utili ai fini delle detrazioni di imposta (giorni lavorati nell'anno 2014 meno i giorni in cui le detrazioni non spettano a norma della citata circ. 3/E del 98).

Ad esempio, un lavoratore assunto il 3.6.2014 e in forza al 31.12.2014 avrà diritto – in presenza delle condizioni previste dalla norma - a 212/365esimi di bonus (212 sono i giorni di durata del rapporto nel 2014) meno eventuali aspettative senza assegni o altri giorni senza reddito; parimenti,

un lavoratore cessato al 30.4.2014 avrà diritto a 120 / 365esimi di bonus.

Conseguentemente, in caso di rapporti infrannuali (iniziati e cessati nel corso del 2014), il bonus, ove spettante, spetterà per i giorni di durata del rapporto, al netto di eventuali giorni senza reddito.

### Misura mensile del bonus

Poiché la misura è stata approvata in corso di anno, il riconoscimento del bonus avverrà, di norma, a partire dagli stipendi di maggio 2014; ne consegue che vi saranno solo 8 mensilità utili.

Per determinare la misura mensile del bonus la circolare 9/E consente di effettuare due diversi calcoli:

- 1) riconoscendo 1/8 del bonus per ogni periodo di imposta e sottraendo eventuali giorni senza reddito, in proporzione ai giorni di servizio nel mese;
- 2) dividendo il bonus per 245 giorni (quelli residui dal 1.5.2014 al 31.12.2014) e moltiplicandolo per i giorni di calendario di ciascun mese (sempre decurtano eventuali giorni senza reddito).

Il nostro gestionale applica il metodo di calcolo sub 1).

Non è, invece, consentito riconoscere mensilmente solo 1/12 del bonus, rinviando alle operazioni di conguaglio il saldo del credito eventualmente spettante

In ogni caso, al momento dell'effettuazione del conguaglio (di fine anno oppure di fine rapporto in caso di cessazioni avvenute nel corso del 2014), il bonus verrà diviso per 365 e rapportato ai giorni utili ai fini del calcolo delle detrazioni.

Non è previsto alcun obbligo di conguaglio per i lavoratori cessati nel corso del 2014, per i quali non si debbano emettere ulteriori buste paga.

### Redditi compresi tra 24.000 e 26.000 €

Come si è detto, il bonus spetta per intero (in presenza delle condizioni descritte nei paragrafi che precedono) per i redditi fino a 24.000 €. Per quelli compresi tra 24.000 e 26.000 il bonus viene ridotto in proporzione al reddito compreso entro tale forbice, secondo la seguente formula:

$$\text{bonus} = 640 \times [ (26.000 - \text{reddito } 2014) : 2.000 ]$$

Così, ad esempio, per un reddito 2014 di 25.300 €, la misura del bonus sarà pari a:

$$\text{bonus} = 640 \times [ (26.000 - 25.300) : 2.000 ]$$

$$\text{bonus} = 640 \times (700 : 2.000) = 640 \times 0,35 = 224,00$$

### Doveri e adempimenti dei sostituti di imposta

Per espressa disposizione normativa, il sostituto **deve applicare automaticamente** il bonus a partire dal primo stipendio utile (maggio 2014), operando mensilmente la verifica della spettanza del credito. Dal punto di vista operativo, visto che il reddito di riferimento è quello dell'anno corrente (ossia un **dato incerto e potenzialmente** soggetto a variazioni, anche rilevanti, del suo ammontare), mensilmente la nostra procedura effettua un controllo sul reddito operando una proiezione del reddito su base annua.

Schematicamente, la proiezione viene effettuata rilevando l'imponibile fiscale dei periodi già chiusi ("storico" dei mesi precedenti), sommando l'imponibile del mese corrente e sommando poi la media mensile dell'imponibile storico e del mese corrente per i mesi mancanti (comprese le mensilità aggiuntive). È intuitivo che più ci si avvicinerà alla fine dell'anno e più la proiezione, basandosi su dati certi e calcolati, sarà più affidabile.

Il datore di lavoro **non può essere obbligato** (ed è opportuno che si astenga comunque e in ogni caso dal farlo) ad effettuare calcoli e proiezioni per conto dei propri dipendenti al fine di consigliare o suggerire agli stessi se chiedere la non applicazione del bonus (ricordiamo che, sussistendone i presupposti, il bonus si applica automaticamente), in quanto tale calcolo presume la conoscenza di dati reddituali (ad es. seconde case affittate, altri redditi, di qualunque natura) che il datore di lavoro non conosce e non è

tenuto a conoscere; nei casi di dubbio, il lavoratore **dovrà essere invitato a rivolgersi al proprio CAAF o al proprio professionista** incaricato della tenuta degli adempimenti contabili.

L'importo del credito riconosciuto sarà esposto nel CUD 2015 (redditi 2014) e verrà indicato anche nel modello 770.

Il datore di lavoro recupererà gli importi del bonus riconosciuto ai propri dipendenti direttamente nel modello F24 con l'utilizzo di un codice tributo di nuova istituzione (1655, denominato "Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66").

Tale operazione, che di fatto costituisce una compensazione (e così è definita anche dalla circolare 9/E), non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 34 della legge 388/2000.

In caso di incapienza del monte ritenute esposto nella sezione erario, il sostituto può recuperare il bonus mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti all'INPS (anche per le gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP).

### Adempimenti dei lavoratori

La legge impone al datore di lavoro il riconoscimento automatico del bonus al lavoratore che ne abbia (apparentemente) diritto in base ai criteri sopra indicati. Il lavoratore, unico soggetto ad essere a conoscenza della propria situazione reddituale, potrà chiedere al datore di lavoro di non riconoscere il bonus, cui pure apparentemente avrebbe diritto, qualora lo stesso sia consapevole di possedere altri redditi che sommati a quelli da lavoro dipendente, porterebbero al superamento della soglia dei 26.000 Euro.

Infatti, se un lavoratore che percepisce altri redditi che lo porterebbero a superare la soglia, non chiede espressamente al proprio datore (sostituto di imposta) di non applicare il bonus, quest'ultimo lo applicherà sulla base dei soli dati in suo possesso con la conseguenza che in sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore si vedrà costretto a restituire il bonus (che può arrivare ad un massimo di 640 Euro) indebitamente percepito.

## CRITICITA'

### Credito non spettante e recupero a conguaglio

Potrà accadere, inevitabilmente, che nelle situazioni limite il lavoratore riceva inizialmente il bonus, in quanto la proiezione matematica del reddito dell'anno in corso lo renderebbe apparentemente spettante, salvo poi, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto verificare l'avvenuto superamento della soglia massima. In questo caso, il sostituto di imposta non potrà fare altro che procedere al conguaglio con la retribuzione del mese di dicembre, procedendo al **recupero del bonus** riconosciuto nei mesi precedenti. Considerato che la misura massima del bonus è di 640 Euro (anche se, operando il conguaglio a dicembre, si presume che il bonus di dicembre non verrà riconosciuto, ove ne mancassero i presupposti), è del tutto evidente come il recupero **in unica soluzione** di una somma così rilevante potrà creare non pochi disagi per il lavoratore e non poche polemiche nei confronti del datore di lavoro, peraltro incolpevole, in quanto obbligato a riconoscere il bonus, **salva diversa richiesta scritta del lavoratore**.

I lavoratori che si trovassero ad avere un reddito che li ponga in prossimità della soglia dei 24.000 Euro (oltre la quale il bonus si riduce, fino ad azzerarsi a 26.000 Euro), ossia che percepiscano uno stipendio lordo intorno a 1.850 Euro mensili su 14 mensilità o intorno a 2.000 Euro su 13 mensilità (attenzione: parliamo in questo specifico caso di stipendio e non di reddito) sono sicuramente in una **condizione limite**, per cui qualsiasi emolumento extra o variazione stipendiale potrebbe condurre al superamento della soglia e alla perdita del bonus. In questi casi, ma la soglia di "attenzione" può anche essere più bassa, dipende dalla presenza e dell'ammontare di voci accessorie (ad es. turni, notti, straordinario, ecc.), il rischio che in sede di conguaglio

si determini l'obbligo di operare una ritenuta, assai rilevante, è concreto e, tuttavia, ineludibile.

Il lavoratore potrebbe chiedere la non applicazione del bonus e riservarsi il recupero in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di evitare il "rischio" della restituzione del bonus.

### Precedenti rapporti di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il datore di lavoro **su richiesta del lavoratore** è tenuto a rilasciare il CUD (entro 12 giorni dalla richiesta), attestante i redditi erogati nel corso del 2014. In questo caso, il lavoratore ha facoltà di consegnare al nuovo datore di lavoro il CUD (provvisorio) ricevuto, affinché questi ne tenga conto per il calcolo della spettanza e della misura del credito. Se il lavoratore **non chiede e/o non consegna il CUD** attestante i redditi percepiti nel 2014 da precedenti datori di lavoro, il nuovo datore di lavoro procederà al calcolo in modo autonomo, riconoscendo eventualmente il bonus anche nei casi in cui, cumulando i redditi dei diversi rapporti di lavoro, il bonus non spettasse. In questo caso, non avendo il lavoratore collaborato con il nuovo datore di lavoro (o non avendo potuto consegnargli il CUD), sarà destinato, in sede di dichiarazione dei redditi, a subire il recupero del bonus eventualmente non spettante.

### Pluralità di rapporti di lavoro

Qualora un lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro contemporaneamente (ad es. dipendente e co.co.pro. o co.co.pro. con più committenti), sarà **onere del lavoratore scegliere a quale datore di lavoro o committente chiedere la non applicazione del bonus**, nel caso in cui sommando i redditi dei diversi rapporti abbia comunque diritto al bonus oppure **chiedere a tutti i datori di lavoro o committenti di non applicare il bonus**, non avendone diritto, considerando complessivamente i diversi redditi percepiti.

### Richiesta del bonus solo in sede di conguaglio

Ancorché le circolari ministeriali non prevedano espressamente questa casistica, nulla vieta che un lavoratore possa chiedere di riconoscere il bonus solo in sede di conguaglio. Ciò equivale, infatti, al caso in cui un lavoratore inizialmente richieda la non applicazione del bonus e successivamente ne richieda invece l'applicazione.

Questa soluzione, apparentemente la più "sicura" non comportando obblighi di restituzione nel caso in cui la proiezione del reddito del 2014 si risulti inaffidabile e comporti il venir meno del bonus, può essere adeguata **solo nei casi "limite"**, cioè in quelle situazioni in cui il reddito del lavoratore si avvicini alla soglia oppure quando si preveda di erogare premi, bonus o altri emolumenti che potrebbero portare a "sfiorare" il tetto massimo.

Di converso, **questa soluzione non può essere generalizzata** (fermo restando che **la scelta è comunque solo ed esclusivamente del lavoratore**, visto che la norma impone al datore di lavoro di riconoscere il bonus automaticamente) perché altrimenti a dicembre l'importo del bonus da riconoscere ai lavoratori potrebbe essere superiore all'importo delle ritenute e dei contributi dovuti e comportare quindi l'obbligo per il sostituto di anticipare somme anche ingenti che non potrebbe immediatamente recuperare.

## RIASSUMENDO

**Il credito (bonus) spetta alle seguenti condizioni:**

- 1) titolarità di un reddito da lavoro dipendente o assimilato (solo alcune fattispecie)**
- 2) reddito complessivo anno 2014 inferiore a 26.000 Euro (da 24.000 a 26.000 il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi)**
- 3) capienza di ritenute, ossia saldo IRPEF lorda meno detrazioni per lavoro dipendente o assimilati maggiore di zero**